

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE e SEDE: È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Melendugno (LE) alla via Carducci n.20, quale Ente del terzo settore, una associazione per promuovere lo sviluppo economico e culturale del Territorio pugliese denominata **“CATTLEYA – CENTRO MUSICALE ED ARTISTICO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”** in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

ART. 2 - L’associazione **“CATTLEYA – CENTRO MUSICALE ED ARTISTICO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento Generale.

ART. 3 – DURATA: l’Associazione avrà durata indeterminata.

ART. 4 – SCOPO : L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale e di promozione dello sviluppo economico e culturale del territorio pugliese in genere e di quello di Melendugno (LE) nello specifico, proiettata in una dimensione mediterranea nell'ambito della quale essa è impegnata a promuovere la diffusione della cultura musicale di ogni specie, genere, provenienza ed epoca, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione di eventi, concerti, rassegne, convegni, corsi formativi sia di musica, attraverso l'insegnamento di qualunque tipo di strumento, sia di canto di qualsiasi tipo, sia di informatica applicata alla musica in genere, al fine di cogliere, conseguentemente, ogni opportunità per il più ampio sviluppo integrato.

Essa, in rapporto elettivo col territorio, indirizza la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte, dalle quali rivendica la propria autonomia, quale persona giuridica privata.

In tale quadro l'Associazione, confermando le proprie vocazioni, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale del territorio per contribuire allo sviluppo sociale ed economico dello stesso;



b) favorire la crescita culturale, sociale ed economica del territorio di riferimento; in tale senso, quindi, svolge la funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando processi di innovazione e sviluppo;

c) organizzare e/o intervenire in qualsiasi tipo di attività e/o eventi al fine di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera

ART. 5 – SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli

associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta (possibile anche quella verbale) ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, al Regolamento Generale, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio. La sua adesione è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione

ART. 7 – QUOTA d'ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono

intrasmisibili e non rivalutabili. È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8 – DIRITTI dei SOCI: la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di eventuali altri regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite dall'atto costitutivo o dallo statuto, garantendo trasparenza nella gestione dell'ente e previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. Non è prevista, inoltre, l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART. 9 – OBBLIGHI dei SOCI: i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché al pagamento della quota sociale.

ART. 10 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente

Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.

ART. 11 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- d) per causa di morte;
- e) per esclusione.

ART. 12 – ESCLUSIONE SOCI: l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- 
- 1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e degli eventuali altri regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - 2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - 3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - 4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

ART.13. - VOLONTARI : Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale,

attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 14 - SOSTENITORI: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 15 - LAVORATORI: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 16 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 17 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

ART. 19 – ORGANI: sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti (se previsto dal consiglio direttivo)

ART. 20 – ASSEMBLEA: L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. l'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La

loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera (anche elettronica certificata) indirizzata ai soci almeno due giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni quattro, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 21 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative

medesime e può rappresentare, per delega scritta (anche elettronica), altri associati.

ART. 22 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



ART. 23 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee ciascun associato ha un voto . Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

ART. 24 – ASSEMBLEA: l'Assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 25 – CONSIGLIO DIRETTIVO: l'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 8 persone scelte fra gli associati, che restano in carica fino a revoca e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario con funzioni di cassiere ed il Responsabile delle commissioni lavoro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
4. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;



5. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
6. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 26 – PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

ART. 27 - IL TESORIERE: Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 28 - IL SEGRETARIO: Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro



soci

ART. 29 - L'ORGANO DI CONTROLLO: Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a



tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

ART. 31 - LIBRI SOCIALI: L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;



- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 32 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA: Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 33 – SOSTITUZIONE: In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 34 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI :

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a / r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



ART. 35 - NORMA FINALE – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

ART. 36 - Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Melendugno (LE), 24.03.2026

Firma degli Associati



